

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO, KIT DIDATTICI, DISPOSITIVI TECNOLOGICI ED OGNI ALTRO TIPO DI BENI IN COMODATO D'USO GRATUITO AGLI ALUNNI.

DELIBERA N. 05, VERBALE N.28 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04/11/2025

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

VISTO l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

VISTO il D.Lgs. 297/94;

VISTO il D.I. 129/2018, come recepito dal D.A n. 7753 del 28/12/2018, ed in particolare l'art. 45, sulla facoltà della istituzione scolastica di concedere utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

RAVVISATA la necessità di disciplinare mediante apposito Regolamento le modalità di fornitura dei beni (libri, kit didattici, dispositivi tecnologici, strumenti musicali) in comodato d'uso agli alunni beneficiari degli stessi, al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del bene pubblico nell'ambito dell'autonomia educativa e didattica;

DELIBERA

l'approvazione del seguente Regolamento per la fornitura di libri, kit didattici, dispositivi tecnologici, strumenti musicali ed ogni altro tipo di beni da concedere in comodato d'uso gratuito agli alunni.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi del D.I. 129/2018, come recepito dal D.A n. 7753 del 28/12/2018.

Il comodato d'uso (prestito gratuito) di beni è un servizio offerto, in presenza di apposite risorse finanziarie, prioritariamente a tutti gli alunni della scuola del primo ciclo aventi i requisiti indicati all'art. 7.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito

1. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.

2. L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della stessa.

3. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri, strumenti musicali, kit didattici, dispositivi tecnologici e programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso.

Art. 3 - Modalità della concessione

1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

4. I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.

5. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa presentazione di apposita richiesta. In segreteria è predisposto un apposito registro in cui verranno annotati lo strumento o i testi concessi in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori. Il suddetto registro può essere affidato ai docenti referenti di laboratorio, subconsegnatari dei beni.

Art. 4 - Doveri dei concessionari

1. In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
 - non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
 - custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
2. Per i libri, il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. Perciò non sono ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità del libro.
3. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri alunni i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matite dovranno essere accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi.
4. La restituzione di testi danneggiati esclude la famiglia da successivi benefici in questo ambito.
5. Per i dispositivi, il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire il dispositivo con diligenza, senza prestarlo ad altri o danneggiarlo, in tutto o nelle sue componenti, in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
2. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

Art. 6 - Risarcimento danni

1. Se non avverrà la restituzione, o uno o più beni risulteranno danneggiati, l'istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà all'alunno, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% sostenuto dall'Istituto al momento dell'acquisto, se il bene non era stato dato in uso in precedenza, al 50% per il secondo anno di utilizzo, al 30% per il terzo anno, al 10% per i successivi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, l'alunno verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 7 - Criteri di assegnazione e preferenza

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli alunni iscritti e frequentanti nell'as. corrente, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.
2. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non potrà superare € 10.000,00 (diecimila/00).
3. L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

Criteri		Punti
A) Indicatore ISEE	Fino a 3.000	5
	Fino a 6.000	4
	Fino a 10.000	3
B) Numero di figli a carico (per ogni figlio)		1
C) Figli frequentanti l'Istituto (per ogni figlio anche della scuola dell'infanzia, in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente)		1
D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave o invalidità che riduce la capacità lavorativa		4

E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori	6
F) Stato di disoccupazione di un solo genitore	3
G) Famiglia monoparentale	4

A parità di punteggio si considera l'alunno con il minore numero di assenze nel periodo scolastico già frequentato nell'anno in corso.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.
3. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF.
4. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico con Avviso ai destinatari.
5. Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.
6. L'alunno che ha ricevuto in prestito beni di utilizzazione pluriennale dovrà restituirli a fine anno scolastico e rinnovare la domanda ad inizio di ogni anno.

Art. 9 - Termini di restituzione dei beni presi in comodato

1. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i beni dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, dei beni avuti in prestito.
2. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.
3. Coloro che non frequenteranno le lezioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, senza giustificato motivo, sono tenuti a restituire immediatamente i beni ricevuti in comodato.
4. Per gli alunni provenienti da altri istituti scolastici, con nulla osta in corso d'anno, l'accesso al comodato non è previsto.
5. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione dei beni, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11 - Commissione

1. È istituita la Commissione Comodato beni ad uso degli alunni, così costituita:
 - Dirigente scolastico o suo delegato con compito di coordinamento;
 - un docente referente designato dal Collegio dei docenti.;
 - un rappresentante della componente genitori designato dal Consiglio di istituto.

La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'erogazione del comodato, valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri di all'art.7 del presente regolamento.

2. Il Docente referente si incaricherà della distribuzione dei beni, compilazione degli elenchi, ritiro dei beni entro i termini previsti, verifica dello stato di conservazione dei beni per la richiesta di risarcimento danno.

Art. 12 – Destinazione risorse

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l'acquisto di libri da destinare alla biblioteca scolastica.

Art. 13 -Validità e applicazione

Il presente Regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino a successive modifiche ovvero fino alla sua revoca, totale o parziale.

Il Regolamento sarà pubblicata sul sito web dell'Istituzione e in Amministrazione Trasparente.